



Agenzia provinciale per i pagamenti

Direzione e affari generali

**MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA
TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI
DELL'UNIONE EUROPEA**

Versione 1.0

VERSIONE	N. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	DATA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
1.0		

REVISIONE N.	N. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	DATA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE

SOMMARIO

Base giuridica	4
Normativa comunitaria.....	4
Normativa nazionale.....	5
Normativa provinciale	6
Circolari AGEA.....	7
1. Premessa	8
2. Irregolarità e altri eventi generatori di debiti	8
2.1 Definizione di irregolarità e distinzione da altre situazioni	8
2.2 Casistiche all'origine di potenziali situazioni debitorie	9
2.3 Attività di controllo	10
2.4 Procedimento	10
2.5 Elenco delle irregolarità.....	10
2.5.1 Comunicazione delle irregolarità	11
3. Sospensione	12
3.1 Definizione.....	12
3.2 Procedura.....	13
4. Il Registro dei debitori	14
4.1 Tenuta ed aggiornamento	15
5. Decadenza e sanzioni	16
5.1 Decadenza	16
5.2 Sanzioni.....	16
5.2.1 Sanzioni comunitarie (Art. 5 Reg. CE n. 2988/95 del Consiglio del 18.12.1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità)	16
5.2.2 Sanzioni nazionali	17
5.3 Procedimento	17
6. Recupero	17
6.1 Definizione.....	17
6.2 Eccezioni al recupero.....	17
6.3 Procedimento	18
6.3.1 Contestazioni evidenziate nel corso dell'istruttoria (controllo amministrativo previsto dal regolamento (CE) 1975/06) da parte dell'Organismo Delegato per mancato rispetto degli impegni.	18
6.3.2 Irregolarità evidenziate nel corso dell'istruttoria (controllo amministrativo previsto dal regolamento (CE) 1975/06) da parte dell'Organismo Delegato per illecito amministrativo.....	18
6.3.3 Irregolarità evidenziate a procedimento chiuso (controllo ex-post art. 30 Regolamento (CE) 1975/06) da parte dell'Organismo Delegato ovvero da parte di enti esterni	19
6.3.4 Irregolarità rilevate dall'Appag nel corso del controllo sull'attività svolta dagli organismi delegati	20
7. Escussione della fideiussione	21
8. Interessi	21
9. Contenzioso	22
10. Procedura per il pagamento delle somme indebitamente compensate	22

BASE GIURIDICA

Normativa comunitaria

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e ss.mm. e ii., relativo al finanziamento della politica agricola comune che stabilisce, tra l'altro, le modalità per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori che precisa i criteri per il riconoscimento da parte dello Stato Membro;

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Reg. CE/Euratom n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 "Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità";

Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il Regolamento (CE) n. 595/91;

Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fidejussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate;

Reg. CEE n. 2220 del 22 luglio 1985 “Regolamento della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli”;

Regolamento (CE) n. 1042/2007 della Commissione del 21 agosto 2007, che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e previsione;

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e ss.mm. e ii., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Linee Diretrici della Commissione Europea – Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 2007;

Decisione della Commissione C(2008) 709 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013;

Normativa nazionale

Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e ss.mm. e ii., a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” che prevede, tra l’altro, che “le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore”;

Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori” e ss.mm. e ii.;

Decreto 27 marzo 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali “Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli Organismi pagatori”;

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) ed e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. concernente "Modifiche al sistema penale";

Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e s.m.i. concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" s.m.i.;

Deliberazione del CIPE n. 37 del 15 giugno 2007 "Ripartizione tra regioni e province autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 e definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR";

Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, approvato dalla Conferenza permanente Stato – Regioni – Province Autonome in data 13 febbraio 2008.

Normativa provinciale

Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" e ss.mm. e ii.;

Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm. e ii.;

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" e ss.mm. e ii.;

Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e ss.mm. e ii.;

Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg – "Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)";

Decreto del Presidente della Provincia 2 luglio 2007, n. 16-96/Leg. "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti – Organismo Pagatore (APPAG)";

Deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2008, n. 651 “Approvazione definitiva del “Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013”.

Circolari AGEA

Circolare AGEA Prot. ACIU.2005.210 di data 20 aprile 2005 (fascicolo aziendale);

Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.237 di data 6 aprile 2007 recante: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005;

Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.232 di data 6 aprile 2007 recante: Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la campagna della domanda unica di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 – Campagna 2007;

Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.1082 di data 24 dicembre 2007 “Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi”.

1. Premessa

Questo manuale definisce le procedure relative alla gestione dell'elenco delle irregolarità, definisce il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi relativi ad azioni di recupero, delle eventuali azioni legali e stabilisce le competenze e le procedure interne all'APPAG.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda ai manuali interni nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.

2. Irregolarità e altri eventi generatori di debiti

2.1 Definizione di irregolarità e distinzione da altre situazioni

Il Regolamento (CE) n. 2988/95 definisce l'**irregolarità** come una violazione di una disposizione prevista dalla normativa comunitaria conseguente ad un'azione od omissione da parte di un soggetto il cui effetto ha una ripercussione negativa sui bilanci gestiti dalla Comunità: in particolare consiste nella diminuzione delle entrate percepite per conto della Comunità o in una spesa indebita.

Secondo un'accezione più ampia, costituisce irregolarità ogni azione od omissione, dolosa o colposa, posta in essere da un soggetto in violazione di disposizioni di diritto comunitario, nazionale o provinciale, di disposizioni regolamentari o procedurali, di disposizioni contenute in convenzioni/accordi stipulate dall'APPAG, ed in conseguenza della quale può derivare, direttamente o indirettamente, un pregiudizio al bilancio e/o all'azione amministrativa dell'Unione europea, dello Stato italiano, della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti che sono da questa incaricati.

A livello di normativa di settore sono, invece, evidenziate sia le conseguenze specifiche che derivano da ciascuna irregolarità accertata a carico di un beneficiario, sia la quantificazione delle stesse basata sulla gravità della violazione accertata.

Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza grave possono comportare l'applicazione di sanzioni quali il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse, oppure l'esclusione o la revoca dell'attribuzione del vantaggio anche per un periodo successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità, nonché la revoca temporanea di un'autorizzazione o di un riconoscimento oppure l'incameramento di una garanzia, secondo quanto previsto nei manuali dell'APPAG e nelle disposizioni emanate dalla Giunta Provinciale.

E' opportuno chiarire il significato di alcuni termini, al fine della classificazione dei diversi debiti, in relazione alla loro natura:

- **indebita percezione:** consiste nella erogazione di fondi comunitari per la quale non vi erano i presupposti al momento del pagamento, e comporta la compilazione di una scheda di irregolarità;
- **scheda di irregolarità:** è il modulo (si veda l'allegato) fornito dalla Commissione (art. 7 Reg. (CE) n. 1848/2006) contenente tutte le informazioni specificate nell'art. 3 del Reg. (CE) n. 1848/2006 per la comunicazione trimestrale dagli Stati membri alla Commissione di tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario;
- **mancato rispetto di un impegno:** comprende tutti gli eventi (fatti o atti) originanti un credito che si verificano all'interno del procedimento amministrativo ad istanza di parte

volto all'erogazione degli aiuti, che possono dare origine a sanzioni, penalità o anche restituzioni dell'aiuto erogato. In queste ipotesi, che non possono considerarsi di indebita percezione, non deve essere generata la scheda di irregolarità, salvo che si tratti di contestazioni derivanti da controlli interni previsti dal procedimento volto alla erogazione del contributo trasmesse anche a soggetti esterni (es. Procure, Guardia di Finanza, ecc.) che possono dare corso a procedimenti penali (in particolare, - anche se non esclusivamente - si tratta delle ipotesi disciplinate dalla Legge n. 898/1986 riguardo alla produzione di dichiarazioni false o documenti falsi al fine di percepire illecitamente fondi comunitari, statali o regionali/provinciali). In questi ultimi casi deve essere compilata la scheda di irregolarità.

Non possono considerarsi indebite percezioni atte a generare una scheda di irregolarità:

- **quelle conseguenti a pagamenti indebiti che derivano da errori commessi dall'amministrazione** che, secondo quanto dispone il Regolamento (CE) n. 1233/2007 del 22 ottobre 2007, che modifica il Regolamento (CE) n. 885/2006, in quanto non effettuati in conformità del diritto comunitario, non possono essere finanziati dal bilancio comunitario. Per tale motivo, detti pagamenti indebiti, se non sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere comunque immediatamente ed integralmente rimborsati al bilancio comunitario;
- sempre in applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1233/2007, **gli importi da recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dall'amministrazione o da irregolarità commesse dai beneficiari**, come ad esempio **gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità**.

2.2 Casistiche all'origine di potenziali situazioni debitorie

- A) Contestazioni derivanti da controlli interni svolti, ad opera dell'Organismo Pagatore ovvero da un soggetto dallo stesso delegato, nell'ambito del procedimento amministrativo** ad istanza di parte finalizzato all'erogazione degli aiuti, inclusi i controlli previsti in caso di impegni pluriennali (si tratta, ad esempio, di controlli amministrativi, di controlli in loco, ecc.). Si tratta, generalmente, di debiti non determinati da irregolarità; tuttavia, se le contestazioni derivanti dai controlli interni devono essere trasmesse anche a soggetti esterni (ad esempio, organi di polizia giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) per il possibile avvio di procedimenti penali, dovrà essere prodotta la scheda di irregolarità.
- B) Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (in particolare da organi di polizia giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) relativamente a procedimenti amministrativi di erogazione già chiusi.** In questi casi deve sempre essere formata la scheda di irregolarità.
- C) Contestazioni derivanti da controlli interni previsti dal procedimento volto all'erogazione del contributo**, in analogia al caso A), ma **trasmesse anche a soggetti esterni (ad esempio, organi di polizia giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) che possono dare corso a procedimenti penali**. In questi casi deve sempre essere formata la scheda di irregolarità.
- D) Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (es. Procure, Guardia di Finanza, ecc.) relativamente a procedimenti amministrativi di**

erogazione ancora in corso, ovvero a procedimenti già chiusi ma in assenza dei presupposti necessari per l'apertura di una scheda di irregolarità. In questo caso, a seconda dello stato del procedimento in corso, si procede a sospendere l'erogazione e valutare l'avvio di un procedimento di contestazione finalizzato ad una chiusura negativa della domanda, ovvero ad attivare la procedura di determinazione e notifica del credito.

2.3 Attività di controllo

L'attività di controllo dell'APPAG ha la finalità di individuare le irregolarità commesse a danno del bilancio comunitario, nazionale e provinciale ed ha come obiettivo il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale attività è prevista dalla normativa comunitaria e consiste in controlli sui beneficiari per ogni singolo programma di finanziamento.

Il controllo viene esercitato dall'Unità Tecnica e di Autorizzazione, sia direttamente sia attraverso soggetti convenzionati (organismi delegati, istituzioni abilitate ai controlli, etc.), nonché dal Controllo Interno.

Nei casi in cui il rilevamento di un'irregolarità comporti nei confronti di un soggetto la sospensione delle eventuali erogazioni in corso, la rettifica di somme da erogare o il recupero di somme già erogate, la comunicazione all'interessato di notifica del verbale costituisce l'atto per l'avvio del procedimento da parte del soggetto incaricato del controllo. Tale comunicazione deve essere inviata anche all'Unità di Contabilizzazione che provvede nelle varie fasi del procedimento a compilare le schede di debito nell'ambito del Registro dei Debitori.

2.4 Procedimento

L'organismo competente, individuato a seconda dei casi nei paragrafi seguenti, adotta il provvedimento che dispone nei confronti del beneficiario, le misure idonee per:

- _ ri-determinazione delle somme da erogare;
- _ sospensione delle eventuali erogazioni in corso;
- _ decadenza (totale o parziale) del contributo concesso;
- _ eventuali altre sanzioni (anche pecuniarie);
- _ comunicazione all'Unità di Contabilizzazione per la procedura di gestione delle relative schede di debito nonché per gli adempimenti di sua competenza.

2.5 Elenco delle irregolarità

L'Elenco delle irregolarità è tenuto ed aggiornato dall'APPAG, che provvede alla gestione ed implementazione dello stesso.

L'elenco è ordinato per numero progressivo di inserimento delle schede e distingue le irregolarità definite in base alle disposizioni comunitarie trasgredite.

La tenuta dell'elenco delle irregolarità è funzionale all'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del Regolamento (CE) n. 1848 del 14 dicembre 2006, in base ai quali occorre predisporre, per le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario:

1. una scheda di irregolarità per ciascuna di esse redatta secondo l'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1848/2006;

2. una relazione che contiene le informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti, finalizzata ad informare la Commissione per ciascun procedimento avviato in seguito alla rilevazione di irregolarità ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1848/2006.

L'APPAG trasmette degli elaborati di cui sopra, entro i due mesi successivi ad ogni trimestre al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che provvederà al successivo inoltrare alla Commissione.

2.5.1 Comunicazione delle irregolarità

Il Regolamento (CE) n. 1848/2006 è relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica agricola Comune.

L'art. 3 del medesimo Regolamento stabilisce che entro e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, l'APPAG comunica alla Commissione Europea tramite Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario dettagliando i contenuti della comunicazione trimestrale (ALLEGATO).

Ai sensi dell'art. 6 del medesimo Regolamento le comunicazioni di cui sopra riguardano le irregolarità di importo superiore ai 10.000,00 euro di quota FEASR o FEAGA.

Se le irregolarità riguardano finanziamenti comunitari di importo inferiore ai 10.000,00 euro di quota FEASR o FEAGA, le informazioni previste dagli articoli 3 e 5, dovranno essere trasmesse alla Commissione Europea ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

Oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1848/2006 l'APPAG comunica al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 3, informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono di procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Tali informazioni devono precisare il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguardi l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale ed indicarne il relativo riferimento.

3. Sospensione

3.1 Definizione

La sospensione è la misura accessoria (cautelativa o sanzionatoria) che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato una o più domande di contributo in caso di irregolarità.

Tale misura è prevista sia dalla normativa nazionale (art. 3 comma 5 della Legge 898/1986 e art. 33 del D.Lgs. 228/2001) che da quella comunitaria (articolo 3 paragrafo 1, lettera o) del Regolamento (CE) n. 1848/2006).

In generale:

- a) **in via cautelativa** (art. 33 del D.Lgs. 228/2001), l'APPAG applica la sospensione di erogazioni quando gli organismi di accertamento e controllo trasmettono notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario, nazionale o provinciale e finché i fatti non siano definitivamente accertati. La sospensione può essere revocata nei casi in cui il soggetto presenti idonea garanzia;
- b) **in via sanzionatoria** (art. 3 della Legge 898/1986), la sospensione è disposta, altresì, quando viene emessa l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria; in tal caso, fino all'avvenuto pagamento, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo, o altra erogazione richiesti dal debitore.

Tuttavia, ai sensi della Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.1082 del 24 dicembre 2007, si possono classificare quattro tipologie di sospensione:

- 1) **Sospensioni “tecniche” cautelative.** Sono disposte dall'O.P. a fronte di un verbale di contestazione e sono temporanee: devono restare efficaci soltanto per il tempo strettamente necessario ad emettere una sospensione cautelare. Il loro effetto sarà quello di impedire qualsiasi disposizione di pagamento nei confronti degli interessati, prima della deliberazione e dell'emanazione del conseguente provvedimento di sospensione.
- 2) **Sospensioni cautelative, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228/2001, art. 33.** Sono disposte dall'O.P. per uno specifico importo e notificate agli interessati. Il loro effetto sarà, pertanto, quello di impedire l'effettiva erogazione delle somme sospese, senza impedire una disposizione di pagamento nei confronti degli interessati. Nel caso di prestazione di una garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, infatti, le somme eventualmente già accantonate vengono erogate.
- 3) **Sospensioni totali, attivate da provvedimenti cautelari dell'Autorità Giudiziaria (antimafia) e dal mancato rispetto delle disposizioni sulla BSE.** Sono disposte dall'O.P. con una data di decorrenza. Il loro effetto sarà quello di inibire qualsiasi disposizione di pagamento nei confronti degli interessati, le cui domande di aiuto non possono essere accolte. Le somme eventualmente erogate nel periodo di efficacia devono essere recuperate. Vengono revocate con una data di decorrenza della revoca, ripristinando la possibilità di beneficiare dei pagamenti, ma non riattivando i procedimenti già chiusi.
- 4) **Sospensioni cautelative “settoriali”.** Sono disposte dall'O.P. a seguito di segnalazioni che possono comportare pagamenti non dovuti. Devono essere disposte per uno specifico importo e con un periodo di validità non superiore a 60 giorni (rinnovabili).

A titolo esemplificativo in relazione al P.S.R. 2007 - 2013 ed in via sanzionatoria, qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave il beneficiario è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo dello stesso regolamento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Nel caso, invece, di false dichiarazioni rese intenzionalmente il beneficiario è escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.

3.2 Procedura

La procedura per l'applicazione della sospensione può iniziare:

- 1) dalla comunicazione di notifica all'interessato del verbale; tali verbali possono essere redatti a seguito di controlli svolti dagli organismi delegati, dall'Unità Tecnica e di Autorizzazione, dal Controllo Interno oppure da parte degli organismi esterni (Forze di Polizia, Autorità giudiziaria o amministrativa, ASL, Corpo forestale dello Stato, Ispettorato repressione frodi ecc.).
- 2) dal ricevimento della comunicazione del beneficiario avente ad oggetto:
 - la rinuncia (*revoca secondo la terminologia del Reg. CE n. 796/04*) al finanziamento concesso (vedi articolo 22 del Regolamento CE n. 796/2004);
 - l'errore materiale commesso in sede di compilazione della domanda (*articolo 2 del Reg. CE n. 1975/2006 e articolo 22 del reg. CE n. 796/2004*);
 - la causa di forza maggiore sopravvenuta (*articolo 47 del Reg. CE 1974/2006*), nei casi previsti dai Provvedimenti della Giunta provinciale;
- 3) dal momento della rilevazione di un errore procedimentale non imputabile al beneficiario (articolo 73 par. 4 del Reg. CE n. 796/2004).

La necessità di applicare la sospensione viene rilevata a seguito delle comunicazioni di cui ai punti 1) 2) e 3), dall'Unità Tecnica e di Autorizzazione o dall'Unità di Contabilizzazione.

La sospensione si applica:

- in via cautelativa, per evitare che il trascorrere del tempo pregiudichi la possibilità di recuperare l'eventuale credito, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.228/2001¹,

¹Art. 33. *Disposizioni per gli organismi pagatori*

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

3. Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, è l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.

4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del regolamento del personale che si

- in via sanzionatoria, per punire la violazione commessa, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 23-12-1986, n.898,
- negli altri casi previsti dalla normativa comunitaria di settore.

L'APPAG notifica la sospensione dei pagamenti all'interessato.

4. Il Registro dei debitori

Il Registro dei Debitori fornisce la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero conseguenti a controlli successivi al pagamento che dimostrano che l'importo pagato non era in tutto o in parte dovuto o era eccessivo. In questi casi, se è prevista anche l'applicazione di una sanzione, l'APPAG è responsabile del suo recupero. Pertanto l'ammontare della stessa è iscritto nel Registro dei Debitori.

La gestione del Registro è affidata all'Unità di Contabilizzazione, che lo aggiorna costantemente sulla base dei provvedimenti di recupero. Il Registro è gestito con procedura informatizzata, che permette, attraverso il caricamento periodico dei debiti inseriti nel Registro dei debitori nazionale, l'integrazione dei debiti rilevati dall'APPAG.

Gli importi delle somme dovute all'APPAG non costituiscono movimento contabile fino a quando non sono stati effettivamente recuperati e quindi incassati.

A seguito di controlli effettuati successivamente al pagamento, l'Unità di Contabilizzazione riceve dagli Organismi Delegati i verbali concernenti le irregolarità e le inerenti successive comunicazioni con le quali vengono contestati al beneficiario gli addebiti ed esposte le relative conseguenze.

Sulla base della documentazione ricevuta, l'Unità di Contabilizzazione provvede a compilare la scheda di debito relativa al soggetto. Contestualmente all'apertura di una scheda di debito sul SOC, spetta alla stessa Unità aprire anche un fascicolo cartaceo.

Ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale, la possibilità di recuperare somme indebitamente percepite dal beneficiario è subordinata all'adozione di un provvedimento amministrativo da parte degli Organismi Delegati che accerti l'identità del debitore, l'importo effettivamente dovuto e l'importo esatto del debito (atto di decadenza).

Fino a quando non si realizzano contestualmente queste tre condizioni il debito è iscritto nel Registro dei Debitori come potenziale debito nell'apposita scheda in stato di "RICEVUTA" e di conseguenza non può essere recuperato.

Nel caso in cui un pagamento incroci un debito in stato di "RICEVUTA" il pagamento viene sospeso in via cautelativa ai sensi dell'art. 33, comma 1 D. Lgs. 228/2001 che dichiara sospesi i procedimenti di erogazione riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale finché i fatti non siano definitivamente accertati. Tale accertamento è costituito, nella maggior parte dei casi, dal provvedimento amministrativo definitivo che accerta il debito (atto di decadenza).

Il definitivo accertamento dei fatti permette la ripresa dei procedimenti di erogazione

rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

5. La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA e' determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.

sospesi, consentendo così la compensazione del debito accertato con gli altri pagamenti.

I procedimenti sospesi possono essere riavviati prima del definitivo accertamento dei fatti a seguito della presentazione di idonea garanzia da parte del beneficiario (esclusa l'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 5 della L. n. 898/1986).

Non comporta sospensione dei procedimenti di erogazione la notizia circostanziata di indebito percepimento riguardante somme la cui corresponsione era, fin dall'origine, avvenuta previa prestazione di idonea garanzia (es. anticipi). In tal caso, comunque, prima di procedere ad ulteriori erogazioni è necessario operare un controllo in ordine all'effettiva presenza, validità ed idoneità della garanzia a suo tempo prestata.

Al ricevimento dell'atto di decadenza, l'Unità di Contabilizzazione aggiorna la scheda con l'indicazione del numero e della data dell'atto e cambia lo stato del debito che diventa **"DA INCASSARE"**.

La modifica dello stato implica che da quel momento il debito entra a far parte definitivamente del Registro dei Debitori.

Un debito che si trova nello stato **"DA INCASSARE"** può essere compensato con un pagamento solo se è completo anche della data di notifica che dimostra che il beneficiario ha ricevuto l'atto di decadenza. Tale data è altresì importante perché da quella data, come previsto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004, decorrono gli interessi fino alla data del rimborso.

La gestione del registro dei debitori è affidata all'Unità di Contabilizzazione alla quale sono inviati i provvedimenti dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione per quanto riguarda la Domanda Unica e degli organismi delegati per quanto riguarda il Piano di Sviluppo Rurale, che dispongono il recupero di aiuti o contributi, a seguito dei controlli effettuati in un momento successivo al pagamento, quando è dimostrato che l'importo pagato non era, in tutto o in parte, dovuto.

4.1 Tenuta ed aggiornamento

Il Registro dei debitori è gestito con procedura informatizzata (SOC – Sistema operativo contabile) che consente la registrazione delle azioni e delle fasi del recupero nonché la verifica del corretto e tempestivo accredito degli importi recuperati al rispettivo fondo comunitario, nazionale o provinciale.

La tenuta del Registro deve avvenire in modo da garantire che le procedure di recupero siano le più celeri possibile e allo scopo è prevista una lista di controllo che evidenzia l'età dei crediti e la loro classificazione, come previsto nella Linea Diretrice n. 2 AGRI-2007-60982-01-00-IT. Per classificazione si intendono le seguenti tipologie:

importi oggetto di azione legale

importi il cui recupero è improbabile

L'Unità di Contabilizzazione, elabora annualmente la tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità (art. 6 del Reg. (CE) 885/2006) per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, tramite AGEA Coordinamento entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'Unità di Contabilizzazione cura la riconciliazione fra le operazioni contabili di recupero e i dati contenuti nel Registro dei debitori. Pertanto, effettua il riscontro sugli importi contabilizzati e i dati contenuti nel registro stesso, così da effettuare sia un controllo sulla corretta imputazione delle somme recuperate, sia l'aggiornamento dei debiti iscritti.

5. Decadenza e sanzioni

5.1 Decadenza

La decadenza è l'estinzione del rapporto giuridico dal quale è sorto a favore del richiedente il diritto al beneficio economico riconosciuto con l'atto di autorizzazione al pagamento e viene dichiarata dall'organo competente a seguito di controlli che accertino il venir meno dei requisiti e/o delle condizioni che hanno determinato l'erogazione del contributo.

A seguito dell'adozione di tale provvedimento può sorgere in capo al beneficiario l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

I fatti che determinano il venir meno del contributo concesso possono derivare:

- 1) dall'accertamento di un'irregolarità commessa dal beneficiario;
- 2) dalla rinuncia del beneficiario al finanziamento concesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente manuale si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente.

5.2 Sanzioni

La sanzione è la pena che viene comminata a seguito dell'accertamento di un'irregolarità con finalità di repressione della violazione commessa.

5.2.1 Sanzioni comunitarie (Art. 5 Reg. CE n. 2988/95 del Consiglio del 18.12.1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità)

Le tipologie di sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria sono le seguenti:

- a) pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (in misura fissa);
- b) importo percentuale complementare calcolato sulla somma da restituire aumentata degli interessi (sanzione amministrativa pecuniaria variabile);
- c) privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso;
- d) esclusione o revoca di un vantaggio per un periodo successivo a quello in cui è stata commessa l'irregolarità;
- e) revoca temporanea di un'autorizzazione o riconoscimento che costituiscono requisito necessario per ottenere aiuti o contributi comunitari;
- f) perdita di una garanzia o cauzione prestata oppure obbligatoria rinnovazione della stessa quando sia già stata liberata;
- g) altre sanzioni pecuniarie previste da normative di settore.

La normativa comunitaria dispone che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, esse hanno una propria finalità afflittiva e si applicano a prescindere dall'eventuale accertamento da parte dello Stato membro di condotte aventi rilevanza penale.

Sul piano del diritto penale, pertanto, viene lasciata impregiudicata la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri riguardo alla condotta dei soggetti interessati.

5.2.2 Sanzioni nazionali

Relativamente alla normativa nazionale le sanzioni da applicarsi nei casi in cui siano rilevate irregolarità sono disciplinate dalla Legge 898/1986 ss.mm. e ii, salvo specifiche disposizioni contenute nelle normative di settore.

5.3 Procedimento

Il procedimento sanzionatorio trae origine dall'accertamento di un'irregolarità. Qualora nell'attività di accertamento venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti e/o delle condizioni necessarie ai fini dell'erogazione di un aiuto o contributo, l'organo competente, applica la procedura prevista dal presente manuale.

6. Recupero

6.1 Definizione

Per recupero s'intendono tutte le azioni intraprese tese ad ottenere la restituzione di somme indebitamente percepite (per le quali non vi erano i presupposti al momento del pagamento) ovvero di altre somme consistenti in sanzioni, penalità o anche la restituzione dell'aiuto erogato a causa del mancato rispetto di un impegno, comprensive di eventuali interessi.

In linea generale si distingue fra recupero cosiddetto puro ed il recupero tramite compensazione.

Il recupero "puro e semplice" consiste nel versamento da parte del beneficiario della somma dovuta sul conto corrente intestato all'APPAG con la ripartizione delle quote di cofinanziamento.

La compensazione, prevista dagli artt. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e 16, par. 6 del Reg. (CE) n. 1975/2006, consiste nel recupero dell'importo indebitamente erogato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 o dal Reg. (CE) n. 1782/2003, a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

6.2 Eccezioni al recupero

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005, artt. 32, par. 6 (per il FEAGA) e 33, par. 7 (per il FEASR), qualora l'APPAG decida che il recupero totale o parziale di una somma non possa essere effettuato o previsto, la stessa dovrà indicare alla Commissione, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero giustificando la propria decisione.

Tale decisione può essere adottata solo nelle seguenti situazioni:

- a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;
- b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili delle irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

L'obbligo di restituzione si prescrive se decorrono 10 anni fra la data del pagamento dell'aiuto e quella della prima notificazione al beneficiario dell'obbligo di restituire le somme indebite.

Il termine è ridotto a 4 anni se il beneficiario ha agito in buona fede o nei casi di cui all'art. 73, par. 6 del Reg. (CE) n. 796/2004.

6.3 Procedimento

Si distinguono le ipotesi seguenti.

6.3.1 Contestazioni evidenziate nel corso dell'istruttoria (controllo amministrativo previsto dal regolamento (CE) 1975/06) da parte dell'Organismo Delegato per mancato rispetto degli impegni.

- A. L'Organismo Delegato rileva il mancato rispetto degli impegni nel corso dell'istruttoria
- B. L'O.D. comunica i dati relativi alle contestazioni riscontrate, comportanti conseguenze su altri procedimenti oppure sulle domande presentate negli anni successivi, all'Unità di Contabilizzazione dell'APPAG ai fini delle iscrizioni dell'autore nel Registro dei debitori (il debito, non ancora certo, sarà iscritto in stato di "RICEVUTA")
- C. L'O.D., nell'ambito del procedimento già avviato, comunica per iscritto le contestazioni rilevate all'interessato specificando contestualmente la possibilità di inviare le sue controdeduzioni al responsabile del procedimento
- D. Eventuale contraddittorio scritto con l'interessato
- E. Determinazione del dirigente dell'O.D. che conclude il procedimento. Nel caso di accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato la determinazione del dirigente dichiara l'insussistenza degli addebiti a carico dell'interessato e concede l'aiuto richiesto
- F. Nel caso di conferma totale o parziale degli addebiti riscontrati la determinazione del dirigente, rispettivamente, nega la concessione dell'aiuto, o ridetermina la stessa al destinatario del provvedimento
- G. Comunicazione all'interessato del provvedimento e dei termini in esso stabiliti per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali
- H. Comunicazione all'Unità di Contabilizzazione dell'APPAG degli estremi del provvedimento ai fini della movimentazione del registro dei debitori

6.3.2 Irregolarità evidenziate nel corso dell'istruttoria (controllo amministrativo previsto dal regolamento (CE) 1975/06) da parte dell'Organismo Delegato per illecito amministrativo

6.3.2.1 illecito amministrativo colposo (per negligenza grave)

- nel caso in cui il beneficiario ha percepito la somma spettante indebitamente si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, nonché dalle deliberazioni attuative relative alle singole misure.

6.3.2.2 illecito amministrativo per dolo (intenzionale)

- nel caso in cui il beneficiario non ha percepito la somma spettante: l'Organismo Delegato provvede, se del caso, alla segnalazione prevista dall'art. 75 del DPR 445/2000 ss.mm. e ii.
- nel caso in cui il beneficiario ha percepito la somma spettante indebitamente mediante dichiarazioni false o documenti falsi: l'O.D è tenuto all'applicazione della Legge 23 dicembre 1986 n. 898 ss. mm. e ii.

6.3.3 Irregolarità evidenziate a procedimento chiuso (controllo ex-post art. 30 Regolamento CE 1975/06) da parte dell'Organismo Delegato ovvero da parte di enti esterni

- L'Organismo Delegato ovvero un ente esterno (ad esempio, organi di polizia giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) rileva l'irregolarità
- L'O.D. comunica i dati relativi alle contestazioni riscontrate all'Unità di Contabilizzazione dell'APPAG ai fini delle iscrizioni dell'autore nel Registro dei debitori (il debito, non ancora certo, sarà iscritto in stato di "RICEVUTA") e della sospensione dei pagamenti nei suoi confronti
- L'O.D avvia il procedimento di recupero nel rispetto della L.P. 23/1992
- L'O.D. comunica per iscritto l'avvio del procedimento all'interessato e contestualmente nomina il responsabile di procedimento
- Eventuale contraddittorio scritto con l'interessato
- Determinazione del dirigente dell'O.D. che conclude il procedimento. Nel caso di accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato la determinazione del dirigente dispone lo svincolo dal rispetto degli obblighi del destinatario ovvero l'insussistenza degli addebiti a carico dell'interessato e il venir meno della necessità del recupero delle somme contestate
- Nel caso di conferma degli addebiti riscontrati la determinazione del dirigente dispone l'obbligo per il destinatario del provvedimento di restituire le somme già percepite eventualmente maggiorate degli interessi dovuti ai sensi della normativa vigente e stabilisce un termine perentorio per la restituzione delle somme predette.
- Comunicazione al debitore del provvedimento e dei termini in esso stabiliti per il recupero delle somme comprensive degli interessi con l'indicazione delle conseguenze in caso di mancato pagamento (avvio della procedura di riscossione coattiva) o di ritardo nel pagamento (interessi successivi alla scadenza secondo quanto previsto dal paragrafo "Interessi")
- Comunicazione all'Unità di Contabilizzazione dell'APPAG degli estremi del provvedimento ai fini della movimentazione del registro dei debitori e dei termini entro cui il debitore è tenuto a restituire le somme indicate.
- Ipotesi di pagamento da parte del debitore
 - Nel caso in cui il debitore ottemperi a quanto stabilito dalla determinazione del dirigente entro i termini, il tesoriere dell'APPAG comunica all'Unità di Contabilizzazione dell'APPAG l'avvenuto versamento documentato dalla distinta di incasso. L'Unità di Contabilizzazione provvede alla movimentazione del registro debitori e alla comunicazione all'Organismo Delegato.

- J.2) Nel caso in cui il debitore ottemperi a quanto stabilito dalla determinazione del dirigente oltre i termini, l'Organismo Delegato provvede ad inviare gli atti al Servizio Entrate, Finanze e Credito competente per la riscossione coattiva dell'indebito e a comunicare la mancata ottemperanza del debitore all'Unità di Contabilizzazione. Non appena avvenuto il pagamento, il tesoriere dell'APPAG comunica all'Unità di Contabilizzazione dell'APPAG l'avvenuto versamento documentato dalla distinta di incasso. L'Unità di Contabilizzazione provvede alla movimentazione del Registro dei debitori e alla comunicazione all'Organismo Delegato che provvede ad informare il Servizio Entrate, Finanze e Credito per l'interruzione della procedura di riscossione coattiva dell'indebito.
- J.3) Nel caso in cui il debitore non ottemperi a quanto stabilito dalla determinazione del dirigente entro i termini, l'Organismo Delegato provvede ad inviare gli atti al Servizio Entrate, Finanze e Credito competente per la riscossione coattiva dell'indebito e a comunicare la mancata ottemperanza del debitore all'Unità di Contabilizzazione dell'APPAG. Se la sospensione dei pagamenti ex art. 33 D.Lgs. n. 228/2001 ha nel frattempo realizzato un accantonamento totale o parziale, le somme accantonate vengono incamerate. Nel caso in cui rimanga un credito da riscuotere, la procedura per la riscossione coattiva dell'indebito rimane attiva parallelamente al mantenimento dell'azione di recupero per compensazione delle eventuali somme che vengano liquidate. Al fine di minimizzare i rischi di recuperare somme superiori al dovuto (e dunque in seguito da restituire), opportuna e tempestiva comunicazione dovrà essere curata verso il Servizio Entrate, Finanze e Credito, al fine di mantenere aggiornata la situazione debitoria del soggetto interessato.
- Se il debitore notifica alla P.A.T. il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. ovvero il ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro i termini previsti (rispettivamente 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notifica della determinazione del dirigente o dalla piena conoscenza della determinazione del dirigente), l'Organismo Delegato provvede ad inviare gli atti all'Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento per la gestione del contenzioso.

6.3.4 Irregolarità rilevate dall'Appag nel corso del controllo sull'attività svolta dagli organismi delegati

- a.1 irregolarità o mancato rispetto degli impegni compiuti dal beneficiario e non rilevati dall'Organismo Delegato: l'Organismo Delegato si occupa del recupero secondo i casi precedenti.
- L'APPAG riceve la comunicazione inviata dall'Organismo Delegato che intima al beneficiario-debitore il pagamento:
- aggiorna la scheda di debito;
 - se l'importo da recuperare è superiore a euro 10.000,00 di quota FEASR o FEAGA, provvede a compilare la scheda di irregolarità da trasmettere all'OLAF.
- a.2 irregolarità compiute dall'Organismo Delegato: si applicano le disposizioni in materia contenute nelle convenzioni tra l'APPAG e gli Organismi delegati. Se questi ultimi sono strutture provinciali valgono le norme in materia di responsabilità amministrativa e contabile stabilite per i funzionari della Provincia Autonoma di Trento.
- L'APPAG comunica con lettera raccomandata a.r. (contenente, tra l'altro, i riferimenti normativi e le modalità di ricorso) la sospensione di ogni eventuale pagamento di

contributi al beneficiario interessato, contestualmente apre la scheda di debito e provvede ad inserire il beneficiario nel Registro di pre – debito. Se l'importo da recuperare è superiore a euro 10.000,00 di quota FEASR o FEAGA, provvede a compilare la scheda di irregolarità da trasmettere all'OLAF.

7. Escussione della fideiussione

Nel caso in cui un beneficiario di una misura di investimento abbia ottenuto delle somme a titolo di anticipo coperto da una garanzia fideiussoria e gli sia stato notificato un provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti nonché la procedura con il termine richiesto per la restituzione spontanea delle somme indebitamente percepite, e l'interessato non abbia adempiuto entro il termine indicato, l'Unità di Esecuzione Pagamenti provvede all'escussione della garanzia.

L'Unità di Contabilizzazione dopo aver avuto notizia dell'avvenuto versamento dell'importo escusso, da parte dell'Istituto garante al Conto di cassa dell'APPAG, e aver contabilizzato lo stesso, provvede all'aggiornamento del Registro dei Debitori.

8. Interessi

In caso di recupero di somme indebitamente erogate è prevista la quantificazione degli interessi che sono calcolati in base al tasso legale.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

Il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare è diverso in funzione di:

- a) restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
- b) restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e quello di restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione che consente la liquidazione relativa al pagamento utilizzato per effettuare la compensazione.

La scelta tra le soluzioni a) e b) può essere, eventualmente, concordata con l'interessato.

La lettera di comunicazione al beneficiario - debitore dovrà contenere le seguenti informazioni:

- importo complessivo di capitale da versare;
- le modalità di calcolo degli interessi, che matureranno fino al giorno dell'effettivo pagamento, calcolati in base al tasso legale con riguardo all'arco temporale di riferimento;
- eventuali spese;

Tale sistema è finalizzato ad agevolare il debitore nella fase di pagamento.

9. Contenzioso

Nei casi in cui si verifichi un contenzioso amministrativo o giurisdizionale di competenza dell'APPAG, quest'ultima contatta l'Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento per la gestione del contenzioso, fornendo tutta l'assistenza necessaria.

10. Procedura per il pagamento delle somme indebitamente compensate

Qualora l'APPAG abbia effettuato il recupero per compensazione di un credito vantato nei confronti del beneficiario degli aiuti da un altro Organismo Pagatore, riversando a quest'ultimo gli importi recuperati, e successivamente il credito si riveli inesistente, ovvero inesigibile (ad esempio per decisioni giurisdizionali impeditive, come la sospensione del provvedimento amministrativo di accertamento del credito stesso), si applica la seguente procedura:

- l'Organismo Pagatore creditore, che ha ricevuto gli importi recuperati, riaccredita detti importi all'APPAG (che aveva effettuato il recupero), che è l'Organismo Pagatore competente in relazione al soggetto beneficiario degli aiuti sui quali è stato effettuato il recupero;
- l'APPAG provvede al versamento delle somme in questione al beneficiario.

ALLEGATO

Reg. CE N. 1848/2006 - COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 3

1. IDENTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

1.1	Numero indice	_____
1.2	Lingua della comunicazione	_____
1.3	Data della comunicazione	_____
1.4	Trimestre	_____
1.5	NUMERO D'IDENTIFICAZIONE INTERNO	_____
1.6	Autorità competente per la comunicazione	_____

2. DISPOSIZIONI TRASGREDITE

2.1	Tipo di regolamentazione	_____
2.2	Numero d'identificazione della regolamentazione	_____
2.3	Articolo e paragrafo	_____

3. SETTORE

3.1	Prodotti	_____
3.2	Misure riguardanti	_____
3.3	Commenti	_____

4. INFORMAZIONI SULL'IRREGOLARITÀ

4.1	Data e periodo in cui l'irregolarità è stata commessa	(ANNO)	(ANNO)
		DA	A
		_____	_____
4.2	Data nella quale è stata ricevuta la prima informazione	_____	
4.3	Data della constatazione	_____	
4.4	Fonte della prima informazione	_____	
4.5	Definizione dell'irregolarità	_____	
4.6	Tipo d'irregolarità	_____	
4.7	Pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità	_____	

4.8 IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE

4.8.1	Dichiarazione dell'operatore	_____
4.8.2	Accertamento dell'amministrazione	_____

5. INDIVIDUAZIONE DELL'IRREGOLARITA'

5.1	Metodo d'individuazione	_____
5.2	Controllo effettuato	Prima del pagamento _____ Dopo il pagamento _____
5.3	Servizio nazionale responsabile	_____
5.4	Servizio associato	_____
5.5	Natura del controllo e base giuridica del controllo	_____
5.6	Commento da fare sull'individuazione dell'irregolarità	_____

6. CONSEGUENZE FINANZIARIE

6.1	Somma totale dell'importo finanziato dal FEAOG (individuazione PRIMA o DOPO il pagamento)	_____
6.2	Esercizio finanziario previsto dalla spesa	_____
6.3	Impatto finanziario reale o potenziale dell'irregolarità	_____
6.3.1	Impatto finanziario dell'irregolarità identificato prima del pagamento	_____
6.3.2	Impatto finanziario dell'irregolarità identificato dopo il pagamento	_____
6.4	Importo totale effettivamente recuperato	_____
6.5	Somma recuperata dall'ultima comunicazione	_____
6.6	Saldo da recuperare (6.3.2 - 6.4)	_____
Solo se l'importo da recuperare è aumentato:		
6.7	Importo degli interessi	_____
6.8	Importo delle sanzioni amministrative comunitarie	_____
6.9	Importo totale versato al FEAOG in seguito al recupero	_____
6.9.1	Di cui l'importo versato al FEAOG dall'ultima comunicazione	_____
6.10	Importo e ritenuta sull'importo totale versato al FEAOG	_____
6.11	Stato amministrativo	_____

- 6.12 Stato _____
 finanziario _____
- 6.13 Osservazioni sulle possibilità di recupero (avvio di procedura, misure
 conservative) _____

**SOLO SE L'IMPORTO E' FORMALMENTE DICHIARATO "IRRECUPERABILE" NEL
 QUADRO DI UNA DECISIONE "QUADRATURA DEI CONTI"**

- 6.14 Importo a carico dello Stato membro _____
- 6.15 Importo a carico del FEAOG _____

7. IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE IMPLICATE

- 7.1 Identificazione del beneficiario (persona fisica)
 Nome _____
 Cognome _____
 Indirizzo _____
- 7.1 Identificazione dell'operatore economico (impresa)
 Nome _____
 Denominazione Commerciale _____
 Stato giuridico _____
 Indirizzo _____

8. PROCEDURA DI RECUPERO

- 8.1 Data nella quale la procedura finanziaria è stata avviata _____
- 8.2 Possibile conclusione della procedura _____
- 8.3 Azioni intraprese per recuperare gli importi _____
- 8.4 Misure conservative già adottate _____

9. SANZIONI PENALI

- 9.1 Data nella quale la procedura è stata avviata _____
- 9.2 Sanzioni inflitte _____
- 9.3 Importo della sanzione da parte dello Stato _____
- 9.4 Importo della sanzione da parte comunitaria _____

10. ALTRI PAESI AL RIGUARDO

- 10.1 Stato membro _____
- 10.2 Paesi terzi _____

11. SUGGERIMENTI VARI

IL RESPONSABILE